



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 04 del 24.02.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Recepimento dell'Ordinanza n. 15 del 23 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana. Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica nel territorio comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINA

- Di recepire integralmente l'Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 23 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Siciliana;
- Gli Uffici Comunali rimarranno chiusi al pubblico, i servizi verranno assicurati mediante l'utilizzo, a turno, dell'istituto dello smart working;
- Il divieto di assembramento, di qualsivoglia natura, che risulti in contrasto con le norme anti-covid emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana;
- L'interdizione dell'accesso al "Parco Giochi" situato presso la "Casa del Fanciullo" ed alla "Pista di Pattinaggio" di questo Comune, al fine di evitare possibili assembramenti di persone;
- La realizzazione di un varco di accesso sorvegliato, nei pressi del Cimitero Comunale, al fine di controllare il movimento delle persone in entrata ed in uscita dal territorio comunale;
- La chiusura totale della S.P. 34, alla sua intersezione con la bretella di accesso alla S.S. 624, per interdire l'accesso al territorio comunale;
- La chiusura totale della strada ex Regionale 4, nel punto a confine con il territorio di Monreale, per l'interdizione dell'accesso al territorio comunale;
- A cura del Settore Tecnico Manutentivo saranno disposte idonee barriere metalliche, atte ad impedire gli accessi dalle suddette strade, SP 34 ed ex Regionale 4, nei punti di accesso sopra indicati;
- Resta sospesa l'attività di vendita presso il "Mercato Locale Settimanale";
- Restano ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo;
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;
- La presente Ordinanza produce i suoi effetti dalla data del 25 Febbraio 2021 ed ha validità fino al 11 Marzo 2021 nuovo provvedimento, da emanarsi a seguito della mutata situazione diffusiva del contagio epidemico da COVID-19;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie amministrative previste dalle norme vigenti, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Graziano